

REGOLAMENTO (UE) N. 742/2010 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2010

recante modifica del regolamento (UE) n. 1272/2009 recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, lettere a) e d), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) I requisiti che devono soddisfare i cereali per essere ammissibili all'intervento pubblico ed i metodi da utilizzare per l'esecuzione delle prove per determinare detta ammissibilità, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione ⁽²⁾, sono riportati nell'allegato I, parti da I a VIII e XII del suddetto regolamento. Alcuni di questi metodi sono stati oggetto di modifiche messe a punto dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN). Per tenere conto dell'evoluzione di alcuni di questi metodi e per privilegiare le norme europee, occorre adattare i suddetti metodi. Per garantire un'applicazione identica e costante di questi metodi nel corso di uno stesso periodo d'intervento, occorre prevedere che i suddetti metodi corrispondano a quelli in vigore il primo giorno della campagna di commercializzazione.

(2) Il metodo di riferimento per la determinazione degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta, attualmente menzionato nella parte IV dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1272/2009, è descritto nella parte V del suddetto allegato. Il punto 1 della parte V, relativo al frumento tenero, al frumento duro e all'orzo, è stato aggiornato nell'ambito della norma europea EN 15587:2008. È opportuno fare riferimento a tale norma nel punto suddetto.

(3) L'allegato I, parte III, del regolamento (UE) n. 1272/2009 definisce gli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta e gli elementi da prendere in considerazione per tipo di cereale per definire le impurità. A fini di chiarezza e di coerenza con la norma europea EN 15587:2008, occorre adattare alcune definizioni e spostare alcune sottorubriche da una categoria all'altra. A seguito di questi cambiamenti di sottorubriche occorre anche modificare la parte II dell'allegato I, relativa ai requisiti qualitativi minimi.

(4) Il metodo internazionale ISO 712:1998, attualmente menzionato nell'allegato I, parte IV, del regolamento (UE) n. 1272/2009 come uno dei metodi per la determinazione del tenore di umidità, è stato aggiornato, per i cereali diversi dal granturco, nell'ambito della norma europea e internazionale EN ISO 712:2009. È opportuno fare riferimento alla norma suddetta. Per il granturco, occorre tenere conto dell'aggiornamento nell'ambito della norma europea ed internazionale EN ISO 6540:2010. Inoltre, occorre anche eliminare la parte VI dell'allegato I che non ha più ragione d'essere e adattare, di conseguenza, il paragrafo 3 della parte XII dell'allegato I.

(5) Il metodo di riferimento per la determinazione del tenore di proteine nel chicco di frumento tenero, attualmente menzionato nell'allegato I, parte IV, del regolamento (UE) n. 1272/2009, è quello riconosciuto dall'Associazione internazionale di scienza e tecnologia dei cereali (ICC), le cui norme figurano nella rubrica n. 105/2. In seguito ai lavori del CEN, occorre sostituire questo metodo con la norma europea e internazionale EN ISO 20483:2006 ed estenderla al chicco di frumento duro. Occorre altresì prevedere, come metodo alternativo, la norma CEN ISO/TS 16634-2:2009.

(6) L'indice di Zélény sul chicco di frumento tenero determinato secondo il metodo internazionale ISO 5529:1992, attualmente menzionato nell'allegato I, parte IV, del regolamento (UE) n. 1272/2009, è stato aggiornato nell'ambito della norma europea e internazionale EN ISO 5529:2009. È opportuno fare riferimento alla norma suddetta.

(7) L'indice di caduta di Hagberg determinato secondo il metodo internazionale ISO 3093:2004, attualmente menzionato nell'allegato I, parte IV, del regolamento (UE) n. 1272/2009, è stato aggiornato nell'ambito della norma europea e internazionale EN ISO 3093:2009. È opportuno fare riferimento alla norma suddetta.

(8) Il metodo di riferimento per la determinazione del tasso dei chicchi bianconati di frumento duro, attualmente menzionato nell'allegato I, parte IV, del regolamento (UE) n. 1272/2009, è descritto nella parte VIII del suddetto allegato. In seguito ai lavori del CEN, occorre sostituire questo metodo con il metodo europeo EN 15585:2008. Occorre fare riferimento alla norma suddetta ed eliminare la parte VIII dell'allegato I.

(9) Il metodo internazionale di riferimento ISO 7971/2:1995 per la determinazione del peso specifico, attualmente menzionato nell'allegato I, parte IV, del regolamento (UE) n. 1272/2009, è stato aggiornato nell'ambito della norma europea e internazionale EN ISO 7971/3:2009. È opportuno fare riferimento alla norma suddetta.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.

